

FONDO INVESTIMENTI PER LA PATRIMONILIZZAZIONE DELLE IMPRESE

LEGGE REGIONALE N°12/2011, art.1

DGR n. 4/14 del 27/01/2015

REGOLAMENTO

Art. 1.	Riferimenti Normativi.....	2
Art. 2.	Strategia di Investimento: Oggetto e Finalità	3
Art. 3.	Definizioni	4
Art. 4.	Caratteristiche generali della misura	4
Art. 5.	Soggetti beneficiari degli interventi e requisiti di accesso	5
Art. 6.	Investitori privati indipendenti.....	7
Art. 7.	Tipologie di intervento ammissibili	8
Art. 8.	Forme tecniche di attuazione.....	8
Art. 9.	Entità degli interventi.....	9
Art. 10.	Criteri per il frazionamento del rischio di concentrazione	10
Art. 11.	Durata degli interventi e modalità di restituzione	10
Art. 12.	Modalità d'accesso (presentazione delle domande)	11
Art. 13.	Procedura di valutazione di ammissibilità, di merito e negoziazione	11
Art. 14.	Modalità di Erogazione	12
Art. 15.	Obblighi dei beneficiari, vincoli e revoca	12
Art. 16.	Ispezioni e controlli	12
Art. 17.	Periodo di validità	13
Art. 18.	Dotazione finanziaria.....	13
Art. 19.	Strumenti di valutazione della policy	13

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli interventi a favore delle imprese previsti dal presente Regolamento sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme in quanto applicabili:

- ORIENTAMENTI SUGLI AIUTI DI STATO DESTINATI A PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO (2014/C 19/04) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22/01/2014

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122\(04\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=IT)

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24.12.2013

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf

- ORIENTAMENTI COMUNITARI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C/244/2 del 1.10.2004, così come prorogati con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C/296/3 del 2.10.2012)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52004XC1001\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52004XC1001(01))

I contenuti del presente Regolamento sono adottati da SFIRS SpA in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti :

Regolamento Crediti SFIRS SpA;

Delibera n. 4/14 del 27/01/2015;

- Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 ex DGR 41/3 del 21/10/2014;

(PRS) http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf

(PRS - All. Tecnico) http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103054.pdf

- nelle more dell'approvazione del Programma Operativo Regionale che attuerà la programmazione unitaria per il periodo 2014 – 2020.

Lo strumento opera a condizioni di mercato con esclusione di aiuto in capo ai Soggetti Beneficiari ed è coerente con gli strumenti della Programmazione Unitaria per il periodo 2014 - 2020.

Art. 2. STRATEGIA DI INVESTIMENTO: OGGETTO E FINALITÀ

Il Fondo, istituito in coerenza con la deliberazione della Giunta Regionale n.4/14 del 27/01/2015 con mezzi propri da SFIRS S.p.A., società finanziaria in house della Regione Autonoma della Sardegna, ha il fine di promuovere gli Investimenti per la Patrimonializzazione delle Imprese (di seguito Fondo FIPI).

Secondo le priorità di intervento individuate dalla Giunta Regionale nella citata DGR, l'obiettivo specifico del Fondo è quello di favorire l'utilizzo di strumenti finanziari, alternativi rispetto al tradizionale indebitamento bancario, da parte delle imprese operanti nel territorio regionale che intendano promuovere un Piano di Sviluppo Aziendale.

Più in generale, il Fondo mira ad agevolare la crescita competitiva del sistema produttivo regionale, attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese ed il sostegno allo sviluppo di politiche di filiera, individuate come prioritarie dalla citata DGR (Agroalimentare; Turismo; Logistica e Trasporti; Energia sostenibile, Bioedilizia).

La misura, in particolare, è volta a:

- favorire un più facile accesso al credito, creando le condizioni più favorevoli affinché la copertura finanziaria necessaria ai progetti di riorganizzazione e sviluppo aziendale avvenga prevalentemente attraverso forme di finanziamento, atte ad assicurare nel tempo il rafforzamento e l'equilibrio patrimoniale e finanziario delle imprese;
- sostenere progetti di sviluppo a medio - lungo termine, con particolare riferimento a quelli volti all'incremento della capacità di generare innovazione del sistema imprenditoriale locale;
- supportare i processi di filiera intesi come aggregazione orizzontale e verticale delle imprese appartenenti alla medesima catena produttiva;
- incrementare la solidità delle imprese trainanti all'interno delle filiere produttive al fine di consolidare i legami con le imprese deboli a monte e a valle e assicurarne la continuità;
- sostenere le iniziative volte all'incremento ed al consolidamento delle relazioni all'interno delle filiere. Le filiere prioritarie sono quelle dell' **Agroindustria, della Logistica e dei Trasporti, del Turismo, dell'Energia Sostenibile, dei Biomateriali e dell'ICT.**

Per raggiungere il proprio obiettivo e soddisfare le citate finalità il Fondo opererà tramite la concessione di leasing azionario di azioni o quote, prestiti partecipativi ed operazioni di equity, secondo le specifiche tecniche di seguito descritte.

Il Fondo, ex art. 107 paragrafo 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, soddisfa le condizioni proprie del test dell'operatore in un'economia di mercato¹ e non costituisce pertanto Aiuto di Stato da notificare alla Commissione.

¹ Comunicazione della Commissione C 19/4 in tema di "Orientamenti sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio"; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22/01/2014.

Art. 3. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente documento si intende per:

- **Beneficiari:** Imprese singole o aggregate e cooperative in forma di società di capitali, aventi sede operativa in Sardegna che promuovono un Piano di Sviluppo Aziendale.
- **Filiera:** con il termine filiera si intende l'insieme articolato che comprende le principali attività (ed i loro flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un determinato prodotto finito o classe di prodotti finiti.
- **Investitore Privato Indipendente (soggetto indipendente):**
 - persona fisica che non è socia dell'impresa richiedente o coniuge di soci dell'impresa ovvero di parente o affine dei soci stessi entro il terzo grado;
 - persona giuridica che non detiene partecipazioni nell'impresa richiedente ancorché non qualificate;
 - persona fisica e persona giuridica che a qualsiasi titolo non esercita un'influenza diretta sull'impresa richiedente.
 - è colui che concorre al finanziamento del Piano di Sviluppo Aziendale in misura rilevante.
- **Leasing finanziario di azioni o quote:** è un'operazione di finanziamento a medio - lungo termine, che ha ad oggetto l'acquisto, da parte dell'intermediario finanziario (SFIRS), di azioni o di partecipazioni sociali esclusivamente finalizzato alla cessione delle stesse in locazione ad uno o più "conduttori" che si impegnano al riscatto delle stesse al termine del rapporto.
- **Prestito partecipativo:** è un finanziamento a medio/lungo termine con obbligo di rimborso del capitale mutuato da parte dell'impresa beneficiaria in un'unica soluzione alla scadenza del periodo contrattuale e con obbligo per la stessa impresa, di corrispondere a scadenze periodiche (mensili/trimestrali/semestrali) unicamente le quote di interesse maturate, al saggio contrattualmente concordato. Con lo stesso contratto i soci dell'impresa beneficiaria assumono in proprio (ma senza liberare l'impresa, obbligato principale) l'obbligo di rimborso graduale "infra rapporto" del finanziamento in linea capitale, mediante accollo.
- **Equity:** consiste in una operazione di acquisto di azioni o quote sociali da parte di SFIRS S.p.A.. La partecipazione del Fondo al capitale è minoritaria - non inferiore al 10% e non superiore al 30% del capitale sociale - e può avvenire esclusivamente attraverso liberazione di nuove azioni/quote; la durata del rapporto "partecipativo" non può essere superiore ad anni 5. L'operazione è, sempre, assistita da "patti parasociali" che individuano i soggetti obbligati al riacquisto delle azioni/quote acquisite dal Fondo e regolano le modalità, le condizioni e i termini di riacquisto, che dovrà perfezionarsi progressivamente entro lo scadere del quinto anno dall'assunzione della partecipazione.

Art. 4. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MISURA

Il Fondo FIPI finanzia Piani di Sviluppo Aziendale che rispondano ai requisiti di cui al successivo articolo 5 nella misura massima del 70% qualora Investitori Privati Indipendenti dalle imprese richiedenti, finanzia la stessa operazione nella misura minima del 30%, ciò al fine di soddisfare il test dell'operatore in un'economia di mercato ed in ossequio al principio della reciprocità delle condizioni di remunerazione del capitale e della distribuzione del rischio previsti dagli "Orientamenti sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22/01/2014).

La stessa norma comunitaria sopra richiamata impone che gli investitori pubblici e privati - che dovranno condividere gli stessi rischi e benefici - mantengano lo stesso livello di subordinazione in relazione alla medesima classe di rischio.

Il Fondo opera a condizioni di mercato con esclusione di aiuto in capo ai Soggetti destinatari.

Art. 5. SOGGETTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI DI ACCESSO

Beneficiari degli interventi sono le società di capitali, anche in forma cooperativa, che abbiano sede operativa in Sardegna.

Le società richiedenti l'intervento e le eventuali società impegnate al rimborso od al riacquisto, non devono trovarsi nella condizione di impresa "in difficoltà", di cui agli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004, così come prorogati con comunicazione pubblicata sulla GUCE C/296/3 del 2.10.2012);

Le società richiedenti l'intervento e le eventuali società impegnate al rimborso od al riacquisto, non devono essere start-up (ovvero, indicativamente devono avere conseguito ricavi da attività caratteristica da almeno 3 anni), pur se potranno essere valutati Piani di Sviluppo Aziendale derivanti da:

- iniziative di diversificazione perseguite da imprese e/o gruppi industriali già presenti sul mercato o in new – co fondate per rilevare imprese esistenti;
- spin off di imprese consolidate a condizione che l'azienda madre fornisca adeguata garanzia sulla sostenibilità tecnologica e sulle prospettive di mercato dell'intrapresa.

Le società richiedenti l'intervento potranno presentare Piani di Sviluppo Aziendale volti, fra l'altro, al potenziamento delle filiere prioritarie attraverso interventi di coordinamento dei processi produttivi e degli scambi inter e intrasettoriali all'interno delle filiere stesse.

Le filiere prioritarie sono:

Agroindustria: comprendente, in via non esaustiva, il settore primario: agricoltura, zootecnia e pesca, l'industria di trasformazione dei prodotti alimentari e delle bevande; le industrie chimiche e biotecnologiche legate ai processi di produzione agricola e alimentare; le industrie meccaniche per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli e agroindustriali; le industrie per il confezionamento dei prodotti; le industrie dei materiali per il confezionamento dei beni alimentari; la logistica e distribuzione dei beni alimentari.

Turismo: comprendente attività di intermediazione (Agenzie di viaggio e Tour Operator *incoming* e *outgoing*), attività ricettive e di ristorazione, fornitori delle attività ricettive e di ristorazione, trasporti di persone, servizi turistici (guida, escursionismo, servizi di fruizione ambientale, animazione, assistenza al turista ecc.), servizi alle imprese (consulenza strategica, marketing ecc.), servizi di destination management.

Logistica e Trasporti: comprendente il settore della movimentazione di persone e merci (per le varie modalità di vettore), il settore dei servizi di piattaforma modale e intermodale, le attività di scalo merci, le attività di servizio per l'ingegnerizzazione dei flussi di trasporto e per la ricerca e sviluppo, le attività di imballaggio, le attività di gestione dei resi e degli scarti e rifiuti dei processi produttivi a monte.

Energia sostenibile: comprendente attività di produzione, distribuzione, stoccaggio di energia, attività di esplorazione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse ambientali, reti di trasporto dell'energia, produzione di macchinari e attrezzature per il settore energetico, attività di monitoraggio e accounting a servizio della produzione e erogazione di energia.

Biomateriali: comprende tutte quelle attività che a partire dalla trasformazione della materia prima di origine biologica (animale o vegetale) consentano la produzione di manufatti utilizzabili in diverse industrie (escluse le industrie destinate all'alimentazione e cura di esseri umani e animali), utilizzando processi produttivi ecologicamente sostenibili (oppure: utilizzando il minor quantitativo di risorse non rinnovabili) per l'intero ciclo di vita del prodotto (dalla produzione allo smaltimento). (a titolo esemplificativo, produzione di: bioplastiche, materiali biologici per l'edilizia, materiali biologici per l'imballaggio, biocombustibili, materiali biologici riciclati)

ICT: comprende tutte le attività di produzione di dispositivi materiali (hardware), immateriali (software) e servizi volti alla elaborazione e veicolazione di informazioni in formato digitale sia nella sfera della produzione quanto nell'organizzazione aziendale. (a titolo esemplificativo, produzione di apparecchi elettronici, Internet service providers, software house, produttori e gestori di reti tecnologiche)

L'intervento finanziario del Fondo non deve essere accompagnato da un disimpegno degli investitori privati (ad esempio riduzione del capitale sociale attraverso distribuzione di riserve disponibili, rimborso finanziamento soci, ecc.).

Le società interessate agli interventi dovranno essere:

- sane dal punto di vista operativo ed economico²;
- caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo;
- dotate di un Piano di Sviluppo Aziendale chiaro ed analitico;
- guidate da un management con adeguate capacità tecniche ed esperienze professionali

Le condizioni contrattuali relative alla forma tecnica di intervento del Fondo saranno oggetto di specifiche pattuizioni, coerenti con il test dell'operatore privato in un'economia di mercato, tese a disciplinare la remunerazione, la durata, le garanzie a supporto dell'intervento e, in funzione dello strumento, le modalità di esercizio dei diritti amministrativi/partecipativi.

La verifica del possesso da parte delle società di capitali dei requisiti per poter presentare richiesta di intervento al Fondo è effettuata con riferimento ai dati degli ultimi tre bilanci approvati. Complessivamente dovrà essere verificata la sussistenza di almeno 4 dei parametri elencati nella tabella di seguito riportata, in particolare:

²Imprese per le quali sia stata positivamente valutata - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni già assunti, agli impegni finanziari derivanti dall'operazione, considerando a tal fine anche la capacità di assicurare – direttamente e/o indirettamente – idonea uscita dall'investimento (capacità di "way out") per la quale viene richiesta l'ammissione ai benefici del Fondo.

-con riferimento all'ultimo bilancio approvato, mediante l'accertamento della sussistenza di almeno uno degli indicatori di struttura e di uno tra gli indicatori di liquidità e di equilibrio finanziario;

-con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati, mediante l'accertamento della sussistenza di almeno due degli indicatori economici di cui alla tabella sotto riportata.

Si precisa che **la sussistenza di tale circostanza costituisce mero requisito per presentare istanza al Fondo e non dà, in alcun modo, titolo per avere diritto a beneficiare dell'intervento del Fondo in argomento.**

Parametri di ammissibilità

	Indicatori di struttura	Parametri
1	Indipendenza finanziaria non inferiore a	20%
2	Margine di struttura secondario superiore a	1,00
	Indicatori di liquidità	
3	Indice di disponibilità non inferiore a	1
	Indicatori di equilibrio finanziario	
4	Rapporto Debito vs banche e intermediari finanziari/fatturato non superiore a	1/3
	Indicatori economici	
5	Incremento annuo del MOL superiore a	0
6	Incremento ricavi di vendita superiore a	0
7	Incremento annuo risultato operativo superiore a	0
8	Incremento annuo utile finale superiore a	0
8	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
10	Utile di esercizio/fatturato superiore a	3%
11	ROI (Risultato Operativo/Capitale Investito) superiore a	0,5

Nel caso in cui il Beneficiario del Fondo sia uno spin-off i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dall'azienda madre.

Art. 6. INVESTITORI PRIVATI INDIPENDENTI

Gli Investitori Privati devono:

- essere indipendenti dalle imprese in cui investono³;
- nel caso di società, individuare il proprio titolare effettivo in modo certo e univoco ai sensi della normativa "antiriciclaggio";
- avere un patrimonio disponibile detenuto in nazioni non inserite nella c.d. black list;

³ Ai sensi della Comunicazione della Commissione C 19/4 in tema di "Orientamenti sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, sono ritenuti soggetti indipendenti:

- le persone fisiche che non sono soci dell'impresa richiedente o coniugi dei soci dell'impresa ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
- le persone giuridiche che non detengono partecipazioni nell'impresa richiedente ancorché non qualificate;
- le persone fisiche e le persone giuridiche che a qualsiasi titolo non esercitano un'influenza diretta sull'impresa richiedente.

- documentare la provenienza (tracciabilità) dei capitali che intendono investire nell'operazione;
- non essere stati, anche solo temporaneamente, inibiti ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
- non essere stati dichiarati indebiti percettori di "agevolazioni" pubbliche delle quali siano o siano stati chiamati al rimborso.

Art. 7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI

Gli interventi oggetto di finanziamento dovranno riguardare, in via di principio:

- progetti di crescita e sviluppo dell'impresa sia per via interna che per via esterna (classico capitale per lo sviluppo);
- progetti di aggregazione tra imprese appartenenti allo stesso settore o a settori adiacenti, o tra imprese operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi, finalizzati alla creazione di realtà di maggiori dimensioni atte a rafforzare la propria competitività e quella della filiera produttiva sul mercato;
- progetti volti a rafforzare i rapporti di scambio fra le imprese all'interno della filiera produttiva, dal settore primario al prodotto finito. Tali interventi devono essere finalizzati a incrementare, anche indirettamente e per effetto traino da parte del soggetto beneficiario del FIPI, la competitività e la robustezza di tutti i soggetti facenti parte della catena di creazione del valore, con particolare riferimento ai soggetti deboli della filiera stessa.
- creazione di spin-off di imprese consolidate nelle quali l'azienda madre proponente fornisca adeguata garanzia sulla sostenibilità tecnologica e sulle prospettive di mercato dell'intrapresa;
- progetti di riallocazione proprietaria attraverso la sostituzione in tutto o in parte della precedente compagine societaria con una nuova, interna o esterna all'azienda (es. family finance, MBO Management Buy Out, MBI Management Buy In).

Art. 8. FORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1 - Il Leasing finanziario di azioni o quote: è un'operazione di finanziamento a medio/lungo termine, che ha ad oggetto l'acquisto, da parte SFIRS S.p.A., di azioni o di partecipazioni sociali. Ha la finalità di finanziare le società di capitali che intendono procedere ad aumenti di capitale. SFIRS S.p.A. sottoscrive l'aumento o parte di esso o acquista le azioni (o quote sociali) e, contestualmente, stipula un contratto di leasing delle stesse azioni (o quote sociali), con i soggetti individuati quali conduttori che si obbligano a pagare un canone di locazione, comprensivo di una quota di capitale e di una quota di interessi, per il periodo di tempo stabilito, con l'obbligo di riscattare le azioni (o quote sociali) al termine di detto periodo. Attraverso il contratto di leasing i conduttori diventano gli utilizzatori delle azioni (o quote sociali) sottoscritte da SFIRS S.p.A. concedente e ne esercitano i diritti amministrativi e patrimoniali ad esse pertinenti benché non ne siano proprietari.

2- Prestito partecipativo: ha la finalità di rafforzare la struttura patrimoniale della società mutuataria, trasferendo l'obbligo di rimborso del capitale mutuato in capo ai soci accollanti. Il prestito partecipativo è un finanziamento a medio/lungo termine con obbligo di rimborso del capitale mutuato da parte dell'impresa beneficiaria in un'unica soluzione alla scadenza del periodo contrattuale e con obbligo per la stessa impresa, di corrispondere a scadenze periodiche (semestrali/annuali) unicamente le quote di interesse maturate, al saggio contrattualmente concordato. Con lo stesso contratto, i soci dell'impresa beneficiaria assumono in proprio (ma senza liberare l'impresa, obbligato principale) l'obbligo di rimborso graduale "infra rapporto" del finanziamento in linea capitale, mediante accollo. Nell'assolvere l'accennato obbligo, i soci accollanti andranno progressivamente a sostituirsi nel credito all'originario mutuante e, pertanto, al termine del rapporto contrattuale potranno scegliere se richiedere alla società beneficiaria il rimborso del finanziamento, prolungare la durata dello stesso o convertire il relativo credito in versamento dei soci in conto aumento del capitale sociale. L'opzione di cui sopra può essere contrattualmente esclusa a favore di un prestabilito utilizzo del finanziamento e sanzionato l'eventuale inadempimento. Fino ad integrale estinzione di ogni ragione di credito della SFIRS S.p.A. derivante dal prestito partecipativo, la società debitrice non potrà rimborsare ai soci accollanti, quote di credito dagli stessi "assolte" e di cui sono, pertanto, divenuti titolari; l'inadempimento di tale obbligo potrà essere contrattualmente sanzionato con la risoluzione del rapporto.

3- Equity: consiste in una operazione di acquisto di azioni o quote sociali da parte di SFIRS S.p.A.. Le assunzioni di partecipazioni da parte del Fondo possono avvenire esclusivamente in occasione di emissione di nuove azioni/quote. Contestualmente alla sottoscrizione delle azioni/quote sarà stipulato un Patto Parasociale mediante il quale verranno disciplinate le regole di *governance* della Società e verrà previsto l'obbligo di riacquisto delle azioni/quote sottoscritte da perfezionarsi gradualmente entro un arco temporale massimo di 5 (cinque) anni (pari alla durata civilistica dei patti parasociali vedi articolo 2341 bis del codice civile). Detto Patto disciplinerà anche le condizioni economiche relative al disinvestimento.

Art. 9. ENTITÀ DEGLI INTERVENTI

Gli interventi del Fondo FIPI a favore di società di capitali dovranno avere una dimensione non inferiore a € 100.000 e non superiore ad € 2.500.000.

L'intervento del Fondo mediante prestiti partecipativi non potrà superare il 70% dell'ammontare complessivo dell'operazione, mentre l'Investitore Privato Indipendente dovrà intervenire nella misura minima del 30% .

Gli interventi del Fondo mediante leasing di azioni/quote non potranno eccedere il 60% dell'ammontare complessivo delle singole operazioni, mentre l'Investitore Privato dovrà intervenire nella misura minima del 40%. A tale tipologia di intervento non possono accedere le società cooperative.

Gli interventi del Fondo mediante sottoscrizione di azioni o quote non potranno superare il 50% dell'ammontare complessivo delle singole operazioni di aumento di capitale sociale, conseguentemente l'Investitore Privato dovrà intervenire nella misura minima del 50%.

Nel caso di leasing di azioni/quote l'intervento del Fondo dovrà essere compreso tra il 10% ed il 30% del capitale sociale della impresa richiedente.

In caso di prestito partecipativo l'intervento del Fondo dovrà essere inferiore al 30% del valore del Patrimonio Netto Aziendale.

In caso di sottoscrizione di equity la partecipazione del Fondo al capitale è minoritaria, non inferiore al 10% e non superiore al 30% del capitale sociale dell'impresa richiedente.

Art. 10. CRITERI PER IL FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Allo scopo di limitare la concentrazione del rischio di credito e, nel contempo, garantire l'utilizzo dello strumento al maggior numero di Imprese, le risorse disponibili del Fondo saranno così ripartite:

- per un massimo del 60% della dotazione del Fondo, alla realizzazione di operazioni aventi un taglio (IF) compreso tra € 100.000 $\geq$ IF $\leq$ € 1.500.000 (dove IF indica il taglio dell'intervento finanziario richiesto);
- il restante 40% della dotazione del Fondo, alla realizzazione di operazioni aventi un taglio (IF) compreso tra € 1.500.000 < IF $\leq$ € 2.500.000 (dove IF indica il taglio dell'intervento finanziario richiesto).

Gli interventi mediante sottoscrizione di equity non dovranno comportare un impegno complessivo di risorse superiore al 20% della dotazione del Fondo.

Art. 11. DURATA DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ DI RESTITUZIONE

Gli investimenti effettuati mediante gli strumenti sopra indicati avranno, indicativamente, una durata non inferiore a 3 (tre) anni e non superiore a 10 (dieci) anni.

Il rimborso del finanziamento dovrà avvenire in caso di leasing e/o di prestito partecipativo alle condizioni disciplinate contrattualmente mediante il versamento di canoni/rate periodici (mensili/trimestrali/semestrali posticipati) secondo il piano di ammortamento approvato dal gestore del fondo.

In caso di equity il disinvestimento, alle condizioni disciplinate dai Patti Parasociali, avverrà gradualmente entro un arco temporale massimo di 5 (cinque) anni (pari alla durata civilistica dei patti parasociali vedi articolo 2341 bis del codice civile).

Tipologia di Intervento	<u>Leasing azioni/quote</u>	<u>Prestito Partecipativo</u>	<u>Equity</u>
Periodicità pagamenti	Mensile, trimestrale, semestrale	Mensile, trimestrale, semestrale	Da definire in sede istruttoria
Tasso	Gli interventi saranno concessi a condizioni di mercato e, in linea di massima saranno remunerati assumendo come parametro di riferimento il tasso Euribor maggiorato di uno spread la cui entità varierà in funzione del complessivo grado di rischio dell'operazione.	Gli interventi saranno concessi a condizioni di mercato e, in linea di massima saranno remunerati assumendo come parametro di riferimento il tasso Euribor maggiorato di uno spread la cui entità varierà in funzione del complessivo grado di rischio dell'operazione.	Gli interventi saranno concessi a condizioni di mercato e, in linea di massima saranno remunerati assumendo come parametro di riferimento il tasso Euribor maggiorato di uno spread la cui entità varierà in funzione del complessivo grado di rischio dell'operazione.
Riscatto finale	Obbligatorio di entità max 5% dell'importo del contratto		

Spese di istruttoria	A carico del proponente, determinate nella misura max del 1% dell'importo del contratto e comunque non inferiori ad Euro 2.500.	A carico del proponente, determinate nella misura max del 1% dell'importo del contratto e comunque non inferiori ad Euro 2.500.	A carico del proponente, determinate nella misura max del 1% dell'importo del contratto e comunque non inferiori ad Euro 2.500.
Garanzie	Secondo le risultanze della valutazioni istruttorie. In linea di massima, potranno essere acquisite garanzie personali e/o reali	Secondo le risultanze della valutazioni istruttorie. In linea di massima, potranno essere acquisite garanzie personali e/o reali	Secondo le risultanze della valutazioni istruttorie. In linea di massima, potranno essere acquisite garanzie personali e/o reali

Art. 12. MODALITÀ D'ACCESSO (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Il Fondo FIPI opera con procedura valutativa a sportello nei limiti della dotazione finanziaria dello stesso. Le modalità e la modulistica per la presentazione delle domande sono rese note mediante "Avviso". Con le medesime modalità sarà comunicato l'esaurimento delle disponibilità del Fondo e la sospensione dei termini per la presentazione delle domande.

Per accedere agli interventi previsti dallo strumento, le imprese dovranno presentare la richiesta di intervento al Fondo FIPI unitamente ad una dichiarazione dell'Investitore Privato Indipendente che attesti il proprio impegno a cofinanziare il Piano di Sviluppo Aziendale oggetto dell'intervento. Questa dichiarazione dovrà essere resa utilizzando la modulistica indicata nell'"Avviso".

Potrà altresì essere ammessa la richiesta di intervento del Fondo FIPI da parte di un'impresa che, contestualmente, produca una dichiarazione di impegno ad individuare tempestivamente un Investitore Privato Indipendente. Tale soggetto dovrà possedere i requisiti indicati all'art. 6 del presente documento;

Alla domanda dovrà essere allegato il Piano di Sviluppo Aziendale finalizzato alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo, comprensivo di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione dal punto di vista tecnico, economico e finanziario unitamente alla documentazione indicata in modo analitico nell'"Avviso".

Art. 13. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ, DI MERITO E NEGOZIAZIONE

SFIRS S.p.A. svolge l'istruttoria secondo le regole ed i criteri previsti dal presente documento, in coerenza con il proprio Regolamento Crediti, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, SFIRS S.p.A. verifica la presenza della documentazione richiesta dall'"Avviso" e qualora ne rilevi la mancanza o la carenza degli elementi rilevanti ai fini della valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale, richiede entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'integrazione all'impresa proponente, con modalità che consentano di accertare la data di ricevimento. L'impresa proponente è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni lavorativi.

Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e SFIRS S.p.A. ne darà tempestiva e motivata comunicazione con specifica nota contenente puntuali ed esaurienti motivazioni, inviata all'indirizzo indicato dal Soggetto Proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.

L'accertamento istruttorio è finalizzato a valutare il Soggetto Proponente, il Piano di Sviluppo Aziendale, l'Investitore Privato Indipendente. Nel corso del processo istruttorio intercorreranno contatti diretti fra il Fondo e l'Investitore Privato Indipendente al fine di concordare univoche condizioni di concessione dell'intervento sia pubblico che privato nel rispetto di quanto previsto dal Test dell'operatore in un'economia di mercato⁴.

Al termine del processo sopra descritto, la relazione istruttoria, condivisa con la Direzione Generale, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di SFIRS S.p.A. che, in caso di esito positivo, delibera in ordine all'adozione degli atti e dei comportamenti da porre in essere per addivenire alla sottoscrizione dei Contratti, mentre in caso di esito negativo dà indicazioni per la comunicazione di diniego all'impresa proponente da perfezionarsi entro i successivi 15 giorni lavorativi.

Art. 14. MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione dell'intervento del Fondo FIPI avviene con modalità da definirsi in coerenza con le caratteristiche delle singole operazioni.

Art. 15. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, VINCOLI E REVOCA

SFIRS S.p.A. predispone e sottoscrive i contratti con l'impresa beneficiaria e ne verifica il puntuale rispetto. Il Contratto deve prevedere l'assunzione dei seguenti obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, pena la risoluzione del rapporto:

- l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- eventuali altre prescrizioni condizionanti la delibera.

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel Contratto, determina la risoluzione dello stesso e l'avvio della procedura di recupero delle somme ancora dovute maggiorate degli interessi di mora contrattualmente previsti.

Art. 16. ISPEZIONI E CONTROLLI

SFIRS S.p.A. provvede al monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei Piani di Sviluppo Aziendale finanziati.

È fatto obbligo ai Beneficiari di trasmettere la documentazione e i dati che SFIRS S.p.A. potrà richiedere.

Al fine di consentire a SFIRS S.p.A. di monitorare l'attività, il beneficiario dell'intervento dovrà fornire annualmente e per la durata dell'intervento il Fascicolo di Bilancio completo e il certificato di vigenza in corso di validità. Ai sensi dell'articolo 44-bis del DPR 445/2000, (introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera d), della legge 183/2011) SFIRS acquisisce d'ufficio le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC).

⁴ L'operazione è effettuata alle stesse condizioni se gli investitori pubblici e privati condividono gli stessi rischi e benefici e mantengono lo stesso livello di subordinazione in relazione alla medesima classe di rischio e anche quando l'investitore pubblico si trova in una posizione migliore rispetto a quello privato. ORIENTAMENTI SUGLI AIUTI DI STATO DESTINATI A PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO (2014/C 19/04) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22/01/2014.

SFIRS S.p.A. può in ogni momento effettuare controlli in itinere ed ex post presso i beneficiari, al fine di verificare l'effettiva continuità delle attività e conformità al Piano di Sviluppo Aziendale, nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede legale del beneficiario, contenuta nel Fascicolo di progetto.

Art. 17. PERIODO DI VALIDITÀ

Lo strumento resta in vigore fino al 31/12/2018, salvo l'esaurimento della dotazione finanziaria.

Art. 18. DOTAZIONE FINANZIARIA

Nelle more dell'attivazione degli strumenti di ingegneria finanziaria previsti nel POR 2014 – 2020, la SFIRS SpA, con delibera della Giunta Regionale n. 4/14 del 27/01/2015, è stata autorizzata ad utilizzare risorse proprie non superiori a euro 25.000.000,00 per la realizzazione degli interventi finanziari individuati nel presente regolamento.

Successivamente all'attivazione degli strumenti di ingegneria finanziaria sopra richiamati, la dotazione del fondo sarà assicurata da apposita linea del POR 2014 – 2020 e gli interventi finanziari che, a quella data, risulteranno essere già stati attuati dalla SFIRS con risorse proprie, saranno posti a carico dei nuovi strumenti di ingegneria finanziaria.

Art. 19. STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA POLICY

Nel quadro di una complessiva esigenza di sorveglianza e valutazione delle policy pubbliche, lo strumento sarà accompagnato da una specifica attività sorveglianza strategica e monitoraggio in modo da garantire una continua analisi della funzionalità. A tal fine si procederà alla costituzione di un apposito Comitato da parte della Regione Sardegna.

Per supportare il lavoro del Comitato verranno garantiti la raccolta ed elaborazione di informazioni specifiche presso i soggetti coinvolti, con lo scopo di costituire una banca dati che consentirà di effettuare:

- il monitoraggio di variabili che consentiranno la costituzione di indicatori di efficacia della policy e delle procedure amministrative;
- l'eventuale adeguamento in termini migliorativi di aspetti specifici della policy in corso d'opera;
- la valutazione mediante tecniche statistiche ed econometriche degli effetti quantitativi della policy, eventualmente basata sull'approccio controfattuale.